



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 154/2024

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI DEL LIVELLO DI ATTIVITA' 2023 DEGLI IMPIANTI PICCOLI EMETTITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GIUGNO 2020 N. 47 RESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021 E RIDETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI CONSENTITE 2021-2025 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 E COMMA 3 DELLA DELIBERAZIONE 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ed in particolare l'articolo 31;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative Linee guida europee;

VISTA la linea guida n. 2 al Regolamento delegato (UE) 2019/331 "*Guidance Document n°2 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività;

VISTA la Linea Guida europea n. 7 al regolamento delegato (UE) 2019/331 "*Guidance Document n°7 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i., che attribuisce al Comitato il ruolo di Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica recante “Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”;

VISTO il decreto del 16 aprile 2024 n. 146 del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i., che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell’interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al citato decreto;

VISTA la deliberazione 23/2021 e s.m.i., recante “*Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47*” e in particolare gli articoli 3 e 7 rispettivamente in tema di comunicazione annuale dei livelli di attività e conseguente rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025;

CONSIDERATO che a partire dal 2021 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. che hanno optato per la metodologia A della deliberazione 119/2019, comunicano entro il 30 aprile di ogni anno i livelli di attività per sotto-impianto ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 sulla base del relativo piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’Autorità Nazionale Competente e utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS e che la relativa comunicazione inerente la variazione dei livelli di attività “*deve essere trasmessa a questo Comitato con le modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS, corredata di attestato di verifica che può essere condotta anche fuori sito, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021, “*nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A, il quantitativo delle emissioni consentite per l’anno di riferimento è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, del livello di attività per sotto-impianto, come media dei livelli di attività dell’anno precedente a quello di riferimento e dell’anno a quest’ultimo precedente[...]* il Comitato ETS comunica i risultati della verifica al gestore dell’impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni”;

VISTA la deliberazione n. 50/2021 recante “*Aggiornamento della struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all’art. 10 della deliberazione n. 16/2013 ai sensi della deliberazione 23/2021*”;

VISTA la deliberazione n. 149/2023 recante “*Elenco delle comunicazioni del livello di attività 2022 degli impianti piccoli emettitori di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021 e rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e comma 3 della deliberazione 23/2021*”;

VISTA la deliberazione n. 125/2024 recante *“Procedure per l’assolvimento dell’obbligo di conformità per l’anno 2023 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’EU ETS di cui all’articolo 2 della deliberazione n. 23/2021”*;

VISTA la deliberazione n. 139/2024 recante *“Elenco delle comunicazioni del livello di attività 2023 degli impianti Piccoli Emettitori di cui all’articolo 31 del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 rese ai sensi dell’articolo 7 della Deliberazione n. 23/2021 e rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e comma 3 della Deliberazione 23/2021”*;

VISTA Relazione della Segreteria tecnica sull’adempimento all’obbligo di conformità delle emissioni 2022 per gli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 (c.d. Piccoli Emettitori) del 30 gennaio 2024;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2023 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emettitori met. A – PE-A) del 9 settembre 2024;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2023 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emettitori met. A – PE-A) del 19 settembre 2024;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2023 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emettitori met. A – PE-A) del 7 ottobre 2024;

CONSIDERATO che l’invio della comunicazione dei livelli di attività costituisce istanza specifica ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della deliberazione n. 23/2021 ai fini della rideterminazione delle emissioni consentite e che l’eventuale rideterminazione produce effetti a partire dall’anno 2024 ai sensi del comma 3 del citato articolo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del regolamento UE n. 2019/331 *“il livello di attività storica relativo al prodotto è, per ogni prodotto per il quale è stato determinato un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I del presente regolamento o a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, il livello di attività del primo anno civile successivo all’avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto in questione”* e come indicato nella Linea Guida n. 2 al Regolamento citato *“Guidance on determining the allocation at installation level”* del 19/2/2019 l’assegnazione del sottoimpianto interessato per l’anno di riferimento è influenzata dal livello storico di attività determinato per lo stesso anno di riferimento;

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalla deliberazione 23/2021 per consentire ai gestori di adempiere all’obbligo di conformità di cui all’articolo 2 della deliberazione

23/2021 per l'anno civile 2023 entro il 30 settembre 2024, tenendo conto delle emissioni consentite già utilizzate a titolo di borrowing nel 2023 dai gestori degli impianti nn. autt. 198 per 616 tCO2 eq., 288 per 113tCO2 eq., 333 per 1.125 tCO2 eq., 1031 per 762 tCO2 eq., 1049 per 121 tCO2 eq., 1242 per 860 tCO2 eq., 1542 per 53 tCO2 eq., 1650 per 725 tCO2 eq., 1667 per 415 tCO2 eq., 2063 per 5.456 tCO2 eq., 2157 per 9 tCO2 eq., 2216 per 1.473 tCO2 eq., 2217 per 1.464 tCO2 eq., 2237 per 117 tCO2 eq., 2242 per 1.440 tCO2 eq., 2322 per 4.402 tCO2 eq. e che le emissioni consentite 2024 risultano conseguentemente decurtate delle suddette quantità.

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalle deliberazioni n. 23/2021 per consentire ai gestori di impianti piccoli emettitori di adempiere agli obblighi di conformità per l'anno 2023 entro il 30 settembre 2024;

Il Comitato nella riunione del 14 ottobre 2024

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione delle emissioni consentite ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e 3 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.)

1. E' riportato in allegato 1, l'elenco degli impianti Piccoli Emettitori che hanno presentato la comunicazione della variazione dei livelli di attività relativa all'anno 2023 e il cui esito istruttorio del procedimento dà luogo a rideterminazione delle emissioni consentite.

Art. 2

(Elenco dei Piccoli Emettitori che hanno trasmesso la comunicazione dei livelli di attività ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 23/2021)

1. E' riportato in allegato 2, l'elenco degli impianti Piccoli Emettitori che hanno presentato la comunicazione della variazione dei livelli di attività relativa all'anno 2023 e il cui esito istruttorio del procedimento non dà luogo a rideterminazione delle emissioni consentite.

Art. 3

(Pubblicazione)

1. Le emissioni consentite 2021-2025 per gli impianti di cui all'articolo 1 sono aggiornate nel RENAPE ai sensi della deliberazione n. 50/2021.
2. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e nel Portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).

3. La pubblicazione equivale alla comunicazione al gestore prevista dal citato articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021. I gestori degli impianti oggetto di specifica notifica tramite portale sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni del Comitato nelle tempistiche e modalità richieste.

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Beccarello

Allegato 1 (art. 1, comma 1) – Elenco delle comunicazioni degli impianti di dimensioni ridotte (“Piccoli Emettitori”) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021, con rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.

#	N. AUT.	Impianto	Gestore		2021	2022	2023	2024	2025	Esito
					tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	
1	2374	EURAL GNUTTI SPA - UL ROVATO	EURAL GNUTTI S.P.A.	pre-rid	9.246	11.590	11.590	11.590	11.590	Attestato di verifica accettato
				post-rid	9.246	11.590	11.590	11.590	10.004	

Allegato 2 (art. 2, comma 1) – Elenco delle comunicazioni degli impianti di dimensioni ridotte (“Piccoli Emettitori”) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021 da cui non discende rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021

#	N. AUT.	Impianto	Gestore	2021	2022	2023	2024	2025	Esito
				tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	
1	84	RELIFE PAPER MILL S.R.L.	RELIFE PAPER MILL S.R.L.	28.238	28.844	28.238	28.238	28.238	Attestato di verifica accettato
2	569	ESSITY ITALY SpA Stabilimento di Altopascio	ESSITY ITALY S.P.A.	7.681	7.681	7.681	7.681	7.681	Attestato di verifica accettato
3	579	SOFFASS VALDOTTAVO	SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	Attestato di verifica accettato
4	594	PONTE D'ORO	CARTIERA PONTE D'ORO ANSALCARTA S.R.L.	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635	Attestato di verifica accettato
5	596	CARTIERA S.ROCCO S.P.A.	CARTIERA S.ROCCO S.P.A.	7.454	7.454	7.454	7.454	7.454	Attestato di verifica accettato
6	1237	SO.CAR.PI. S.R.L.	SO.CAR.PI. S.R.L.	7.891	7.731	7.731	7.731	7.731	Attestato di verifica accettato
7	1553	POMPEO LEONI	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	Attestato di verifica accettato
8	1554	RUBATTINO	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	941	941	941	941	941	Attestato di verifica accettato
9	2016	EURAL GNUTTI S.P.A. - UL PONTEVICO	EURAL GNUTTI S.P.A.	18.222	18.222	18.222	18.222	18.222	Attestato di verifica accettato
10	2063	Novabell S.p.A. Ceramiche Italiane	NOVABELL S.P.A. - CERAMICHE ITALIANE	15.395	14.617	12.733	18.189	18.189	Attestato di verifica accettato
11	2114	CERAMICA VALSECCHIA SPA STABILIMENTO DI CASALGRANDE	"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A."	8.969	8.969	8.969	8.969	8.969	Attestato di verifica accettato
12	2173	COEM S.P.A. - Stabilimento di Fiorano Modenese	COEM S.P.A.	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256	Attestato di verifica accettato
13	2297	GIGAcEr S.p.A.	GIGACER SPA	4.225	5.279	5.279	5.279	5.279	Attestato di verifica accettato
14	2363	LUCCHINI MAME FORGE S.P.A.	LUCCHINI MAME' FORGE S.P.A.	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	Attestato di verifica accettato
15	2420	CARTIERA DEL BORGO	CARTIERA DEL BORGO S.R.L.	6.010	4.995	4.995	4.995	4.995	Attestato di verifica accettato

